



Validità offerta dal 11/04/2019 al 10/07/2019

Validità minima delle presenti condizioni: 12 mesi dalla data di attivazione

LISTINO PREZZI DOLOMITI ENERGIA

Listino espresso in euro a kWh

Monoraria	Bioraria	
F0	F1	F23
$P_{VOL\ F0} = (P_ING_M + \alpha) * (1 + \lambda)$	$P_{VOL\ F1} = (P_ING_{M\ F1} + \alpha) * (1 + \lambda)$	$P_{VOL\ F23} = (P_ING_{M\ F23} + \alpha) * (1 + \lambda)$

Per Fasce Orarie F1, F23 si intendono i raggruppamenti orari indicati nella delibera AEEG n° 205/09 e s.m.. Per Perdite di rete si intende il coefficiente che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti ai sensi della delibera AEEG 5/04 e s.m.

Art.1

- L'offerta è riservata ai Clienti finali di cui all'art. 2, comma 2.3. lettere a) del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente integrato e modificato ("TIV").

- Il Listino Prezzi P_{VOL} si aggiornerà automaticamente ogni mese. In particolare il Listino Prezzi sarà pari alla seguente formula:

$P_{VOL\ Fi} = (P_ING_{M\ Fi} + \alpha) * (1 + \lambda)$, dove:

- $P_ING_{M\ Fi}$ espresso in €/kWh, è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, differenziato per fascia oraria, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- α espresso in €/kWh, è il valore del parametro liberamente definito da ciascun venditore, posto pari a 0,012 €/kWh e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN.
- λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento ("TIS")

- Dolomiti Energia fatturerà l'energia elettrica applicando il Listino Prezzi P_{VOL} di cui sopra a cui saranno aggiunti i seguenti corrispettivi: a) tariffa per il servizio di trasmissione; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria); c) tariffa per il servizio di misura; d) componente P_{Fix} fissa per tutto il periodo di fornitura e posta pari a 57,78 €/pod/anno; e) componenti tariffarie A e UC (ad esclusione della componente PPE) ed in particolare la componente tariffaria A_{SOS} finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; f) gli oneri previsti per i punti di dispacciamento in prelievo di cui alle delibere ARERA 111/06 e ARG/elt 107/09 e s.m.i., inclusivi dei seguenti: art. 23 della delibera ARERA ARG/elt 107/09 e art. 41.5 della delibera ARERA 111/06; g) imposte e tasse. I prezzi relativi ai punti a), b), c), d), e), f), seguono le condizioni economiche stabilite dalla delibera AEEG n° 348/07 e successive modifiche. L'incidenza della sola componente prezzo energia sulla tariffa complessiva ante imposte per una famiglia tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo annuo ripartito per il 34% in fascia F1 e per il 66% in fascia F23) è pari a circa il 42%.

- Gli oneri relativi all'art. 11 del D.Lgs. 79/99 (cosiddetti CV) si intendono inclusi nel prezzo di fornitura. Tali oneri saranno eventualmente posti a carico del cliente qualora il legislatore dovesse variare la normativa vigente in tal senso. Gli oneri relativi a CIP 6 e interconnessione e/o oneri relativi all'assegnazione di bande di import si intendono inclusi nei prezzi di cui al listino Dolomiti Energia sopraesposto.

- Dolomiti Energia si farà carico degli oneri derivanti dall'art. 43 della delibera 111/06. Tali oneri non saranno posti a carico del cliente.

- Dolomiti Energia si farà carico degli oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE, e s.m.i., in materia di emissioni di CO₂.

- Il prezzo biorario viene applicato solo in presenza di contatore elettronico telegestito atto a rilevare l'energia per ciascuna delle fasce orarie F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore non comprese in fascia F1). Qualora non sussistano tali condizioni, ai consumi complessivi verrà applicato il prezzo monorario fino al momento di messa a disposizione dei dati di cui sopra (l'aggiornamento periodico del prezzo avverrà con le medesime modalità sopra indicate).

- Sul portale di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it/content/guida-bolletta-energia, sezione "Offerte a prezzo indicizzato PUN") è disponibile per il cliente la guida alla lettura dell'offerta di cui all'art.20 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14.

- La fatturazione dei consumi verrà eseguita, al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, sulla base delle sole letture certe. Il servizio potrà essere garantito alle sole utenze dotate di contatore elettronico telegestito, se ed in quanto il distributore competente nel territorio del Cliente renda disponibili a Dolomiti Energia, in tempo utile per la fatturazione, i dati di consumo relativi all'utenza del Cliente. In mancanza di una lettura certa dei consumi da parte del distributore la fatturazione potrà essere eseguita da Dolomiti Energia sulla base di stime. Il servizio integra uno standard specifico di qualità commerciale, ulteriore rispetto a quelli standard fissati dall'Autorità che Dolomiti Energia è comunque tenuta a rispettare.

- L'adesione all'offerta prevede fatturazione su base bimestrale e la trasmissione delle fatture in formato pdf.

- L'offerta prevede l'invio della bolletta c.d. "sintetica": è facoltà del Cliente richiedere l'emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all'art.11 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14.

- Le presenti CTE risultano valide a tempo indeterminato. Il Fornitore avrà facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, anche economiche, applicate al Cliente, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, secondo le previsioni di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica dell'offerta Placet (CGFEP_F).

Unitamente al presente allegato, è stata trasmessa/consegnata la scheda informativa contenente le informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali domestici, la nota informativa per il cliente finale, la scheda di riepilogo dei corrispettivi, la tabella contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della presente offerta e la tabella contenente la composizione del mix energetico ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11 e della Delibera ARG/com 104/10.

Garanzie: il cliente finale è tenuto a versare a Dolomiti Energia una garanzia nella forma di deposito cauzionale sulla base di quanto previsto all'art.13 delle CGFEP_F

Scadenza Pagamento: entro 20 giorni data fattura

Modalità di Pagamento: vale quanto previsto all'art.11 delle CGFEP_F

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato.

Giorno / Mese / Anno

Firma

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA PER CLIENTI FINALI DOMESTICI

Caratteristiche relative al cliente finale tipo: consumo annuo 2.700 kWh (34,20% F1 – 65,80% F23); potenza impegnata 3,0 kW; tipologia di contratto utenza uso domestico residente; tensione di alimentazione bassa; tipologia di contatore per fasce orarie; incidenza percentuale dei costi dei Servizi di Vendita e dei Servizi di Rete relativi al cliente finale tipo (al netto delle imposte): prezzo energia e componente dispBT 38,7%; commercializzazione 11,8%; dispacciamento 6,2%; trasmissione/distribuzione/misura 19,2%; parti A e UC 24,1%.

Il prezzo dell'energia e relativa incidenza percentuale sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazione in relazione alle modalità di aggiornamento prezzo indicati nelle condizioni tecnico-economiche dell'offerta.

La data di presunta attivazione della fornitura di energia elettrica per un cliente tipo in bassa tensione rispetta le seguenti indicazioni: il contratto deve arrivare in sede entro e non oltre il giorno 20 del mese; il contratto del cliente proveniente dal mercato di tutela verrà attivato il primo giorno del secondo mese successivo la data di stipula; il contratto del cliente proveniente dal mercato libero verrà attivato il primo giorno del quarto mese successivo la data di stipula.

MIX MEDIO NAZIONALE

	Nazionale		Dolomiti Energia S.p.A.	
	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016
Fonti primarie utilizzate	%	%	%	%
- Fonti rinnovabili	36,60 %	38,85 %	100,0 %	92,26 %
- Carbone	13,75 %	15,47 %	0,0 %	1,95 %
- Gas naturale	42,34 %	37,97 %	0,0 %	4,84 %
- Prodotti petroliferi	0,75 %	0,79 %	0,0 %	0,10 %
- Nucleare	3,68 %	3,78 %	0,0 %	0,45 %
- Altre fonti	2,88 %	3,14 %	0,0 %	0,40 %

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e nel 2016 e venduta da Dolomiti Energia S.p.A. nel 2017 e nel 2016.

Ai sensi del DM "fuel mix disclosure" e dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 125/07, si comunicano le informazioni relative al mix medio nazionale per gli anni 2017 e 2016 e il mix energetico di Dolomiti Energia S.p.A. per l'anno 2017 e 2016.

Il mix energetico nazionale illustra la composizione del mix energetico medio utilizzato a livello nazionale per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2017 e nel 2016. I dati sono calcolati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in collaborazione con Terna, e sono disponibili sul portale web del GSE stesso.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Le ricordiamo infine che all'interno del portafoglio di offerte proposte da Dolomiti Energia SpA per il libero mercato sono comprese le c.d. offerte "PLACET" (Prezzo Libero a Condizioni Economiche Equiparate alla Tutela), una a prezzo fisso, una a prezzo variabile, che prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata; fornire al cliente informazioni dettagliate sul contenuto del contratto proposto; indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta; per l'energia elettrica, fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento; fornire al Cliente informazioni circa la validità dell'offerta e le modalità di adesione; comunicare al Cliente le modalità per ottenere informazioni sui corrispettivi applicati; fornire al Cliente informazioni circa la durata, le condizioni di rinnovo, modalità e termini per l'esercizio del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso; fornire al Cliente informazioni circa la gestione dei reclami e i diritti dei consumatori; fornire al Cliente informazioni circa i livelli specifici e generali di qualità di competenza del venditore, degli indennizzi dovuti in caso di mancato rispetto e dei livelli effettivi riferiti all'anno precedente; la Nota informativa.

Se il Cliente è servito in maggior tutela o servizio tutela, il venditore deve indicare gli effetti del passaggio al mercato libero.

2. Contratto

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente specificando;
- le condizioni tecniche di erogazione;
- la data di avvio dell'esecuzione e la durata del contratto;
- modalità di rinnovo e di recesso;

TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV) (Delibera 164/08, allegato TIQV – testo aggiornato)

Il nuovo Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) accorpia in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita. L'intervento regolatorio è relativo ad aspetti essenziali, soprattutto nell'ottica della tutela del consumatore: le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione e l'incontro ai distributori delle richieste dei clienti per preventivi, lavori e altre prestazioni soggette a standard di qualità commerciale. In particolare per la risposta ai reclami dei clienti, l'intervento regolatorio si è reso necessario per i livelli di qualità dei principali venditori che si sono registrati negli anni precedenti piuttosto insoddisfacenti.

In dettaglio, il Testo integrato (delibera ARG/com 164/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) prevede: regole più stringenti per migliorare il trattamento dei reclami: l'Autorità ha introdotto l'obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al cliente dovranno essere adeguatamente motivate; un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l'energia elettrica che per il gas. Il venditore farà da tramite con il distributore, qualora sia necessario, semplificando le procedure a carico del consumatore che effettua il reclamo. Questa semplificazione è stata ritenuta opportuna a seguito della separazione tra distributori e venditori, avvenuta con la liberalizzazione dei mercati; maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione: sono stati introdotti il diritto ad una risposta motivata entro 40 giorni alle richieste di verifica della fatturazione.

- eventuali prestazioni accessorie;
- le condizioni economiche del servizio e le modalità per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici nel tempo dei corrispettivi;
- le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire ed ogni altro onere in relazione alla conclusione/esecuzione del contratto;
- modalità di utilizzo dei dati di lettura, specificando, per la fornitura di gas naturale la modalità di informazione in caso di esito negativo di letture e le conseguenze;
- periodicità di emissione delle fatture, modalità e termini per il pagamento, criterio adottato per la stima dei consumi;
- le conseguenze per l'eventuale ritardo nel pagamento, specificando penali, procedura di messa in mora, modalità di attribuzione dei costi di sospensione/riattivazione;
- i livelli specifici e generali di qualità di competenza del venditore e gli indennizzi dovuti in caso di mancato rispetto degli stessi;
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita;
- limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e dei obblighi che ne conseguono.

3. Documentazione

Al momento della sottoscrizione del contratto o entro 10 giorni se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente deve ricevere una copia del contratto in forma cartacea o su altro supporto durevole.

4. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita dell'energia elettrica/gas;
- abbia fornito informazioni chiare su: il prezzo del servizio; durata del contratto; modalità di utilizzo dei dati di lettura; modalità e tempistiche di pagamento; conseguenze del mancato pagamento; eventuali garanzie richieste; modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso; modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.

In ottemperanza alla Delibera 153/2012/R/com, Art. 10.3, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, informiamo che Dolomiti Energia ha aderito alla procedura di ripristino da attivare in caso di "contratti non richiesti".

Società di vendita: Dolomiti Energia S.p.A. – Via Fersina, 23 - 38123 Trento

Data di presunta attivazione _____
 Periodo di validità della proposta _____
 Eventuali oneri a carico del cliente _____

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (tab. 1, allegato A, del. 164/08)

Indicatore	Standard specifico	Indennizzo automatico per esecuzione			Livelli effettivi Dolomiti Energia: numero di indennizzi automatici da corrispondere per mancato rispetto dello standard (anno 2014)
		oltre lo standard ma entro un tempo doppio rispetto allo standard	oltre un tempo doppio ma entro un tempo triplo rispetto allo standard	oltre un tempo triplo rispetto allo standard	
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00	15
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00	1
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00	0

Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (tab. 2, allegato A, del. 164/08)

Indicatore	Standard generale	Livelli effettivi Dolomiti Energia (anno 2014)
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari	95%	98%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro 40 giorni solari	95%	95%

Incaricato che ha proposto il contratto: _____